

Norme che regolano il servizio taxi della Cooperativa Pronto Taxi 6645

Preambolo

Le presenti disposizioni costituiscono le norme che regolano il servizio taxi della Cooperativa Pronto Taxi 6645 (d'ora innanzi, il "**Regolamento**").

Esse hanno lo scopo di regolamentare il servizio taxi affinché possa tendere ad un elevato standard di qualità nell'interesse della nostra clientela. Il Regolamento, inoltre, essendo finalizzato a massimizzare la qualità del servizio taxi offerto ai clienti, tutela gli interessi lavorativi di tutti gli aderenti alla Cooperativa Pronto Taxi 6645 (d'ora innanzi, la "**Cooperativa**").

Art. 1) Obblighi riguardanti i conducenti

1.1. Il tassista che aderisce, in qualunque forma contrattuale, alla Cooperativa Pronto Taxi 6645 (d'ora innanzi, il "**Tassista**") è tenuto ad effettuare il proprio turno di servizio osservando (i) il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea in vigore approvato da Roma Capitale e ss.mm.ii. (d'ora innanzi, il "**Regolamento Capitolino**"); (ii) le norme del Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato da Roma Capitale e ss.mm.ii. (d'ora innanzi, il "**Codice di Comportamento**"); (iii) tutte le ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili che disciplinano lo svolgimento del servizio taxi. Il Tassista dichiara di ben conoscere tutte le disposizioni richiamate nel precedente paragrafo e si obbliga rigorosamente a rispettarle. **1.2.** In particolare, il Tassista, nell'esercizio della propria attività, ha l'obbligo di:

a) usare la massima cortesia, educazione ed attenzione verso tutti i clienti;

b) adottare un abbigliamento di lavoro consono al servizio pubblico di cui è incaricato e segnatamente: scarpe chiuse, camicia abbottonata, tshirt o polo e pantaloni lunghi fino alla caviglia.

1.3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, comporterà la sospensione, in via cautelare, immediata dal servizio radiotaxi e l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 30.

1.4 Qualora la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1 sia stata segnalata alla Cooperativa a seguito di un reclamo o di un rapporto di un cliente sarà applicata da parte del Consiglio di Disciplina la sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 2 ad un massimo di giorni 60.

Art. 2) Obblighi riguardanti il veicolo

2.1. Nell'esercizio della propria attività, il Tassista ha l'obbligo di:

a) mantenere in perfetto stato di efficienza e di pulizia, interna ed esterna, il veicolo;

b) mantenere in perfetto stato di efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;

c) tenere nel veicolo – oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso – la licenza o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio: condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi.

2.2. Il Tassista ha l'obbligo di tenere applicate le sigle sulle portiere della vettura durante il turno di servizio. Detto obbligo potrà essere derogato esclusivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (ad es. in caso di pubblicità ecc.).

2.3. L'allestimento esterno della vettura taxi è identico per tutti gli aderenti alla Cooperativa ed è così composto: a) sulle portiere anteriori gli stemmi comunali; b) sulle portiere posteriori le sigle della Cooperativa; c) sul lunotto/portiera posteriore lo "stemma" di identificazione della Cooperativa.

2.4. Il Tassista che intendesse applicare qualunque altro adesivo in deroga alle precedenti disposizioni è tenuto a richiederlo anticipatamente al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà sull'istanza con decisione insindacabile.

2.5. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2, comporterà la sospensione, in via cautelare, immediata dal servizio radiotaxi. Il Consiglio di Disciplina provvederà a convocare il Tassista nella prima riunione utile per l'applicazione della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 3 ad un massimo di giorni 60.

Art. 3) Servizi taxi in convenzione

3.1. La Cooperativa al fine di procacciare lavoro al Tassista e di perseguire il suo scopo sociale, può stipulare apposite convenzioni con società private, enti pubblici ovvero altre persone fisiche o giuridiche. Le suddette convenzioni regolano il servizio taxi fra la Cooperativa e il cliente.

3.2. Nell'espletamento del servizio taxi in convenzione, il Tassista è tenuto ad accettare tutti i servizi in convenzione della Cooperativa compresa ogni forma di pagamento concordata con il cliente (ad esempio, il buono di servizio o i pagamenti con moneta elettronica).

3.3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 3 ad un massimo di giorni 30.

Art. 4) Responsabilità verso i clienti e i terzi

4.1 Il Tassista è direttamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni cagionati ai clienti e/o ai terzi nell'esercizio della propria attività.

Art. 5) Responsabilità verso la Cooperativa

5.1. Il Tassista che, con il proprio comportamento, determini la perdita di una convenzione, è responsabile verso la Cooperativa e si obbliga al risarcimento dei danni alla stessa causati.

5.2. Allo stesso modo, il Tassista è parimenti responsabile verso la Cooperativa, obbligandosi nei suoi confronti al risarcimento dei danni, quando, con il proprio comportamento, determini la perdita di un ristorante, di un albergo o di un qualsiasi altro cliente fidelizzato.

5.3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 5, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 10 ad un massimo di giorni 180 ovvero, nei casi di particolare gravità, l'espulsione.

Art. 6) Pagamenti a mezzo moneta elettronica

Il Tassista ha l'obbligo di avere il POS sempre regolarmente funzionante nel veicolo. Ove necessario, il POS sarà fornito dalla Cooperativa al momento dell'iscrizione.

Il rifiuto da parte del Tassista al termine della corsa di utilizzare il POS comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 15.

Il Tassista è tenuto a comunicare alla centrale radio, ad inizio turno lavorativo, il mancato funzionamento del POS, pena l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 15.

Art. 7) Corse assegnate dalla centrale radio

7.1 Il Tassista al quale viene assegnata la corsa tramite centrale radio ha l'obbligo di aumentare o diminuire i minuti per arrivare all'indirizzo del cliente, in modo che sia dato allo stesso il tempo esatto di arrivo. E' obbligo del Tassista verificare che il rapporto da

il tempo di chiamata - il percorso effettuato - l'importo tassametrico sia quanto stabilito dal comune di Roma.

7.2 Il personale di centrale ha il diritto di richiedere al Tassista a cui è stata assegnata la corsa i dati relativi al punto di partenza, all'importo e alla conferma dell'arrivo a destinazione.

7.3 La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 15.

Art. 8) Disposizioni speciali per i "clienti orange"

8.1 La Cooperativa annovera tra i propri clienti aziende, enti o professionisti di una rilevanza particolare, questi clienti sono denominati "clienti orange".

8.2 Tale clientela impone un servizio ineccepibile da parte di tutti e, in modo particolare, da parte del Tassista. La Cooperativa si riserva di inviare ai "clienti orange" vetture di un certo livello e di qualità.

8.3. Per i "clienti orange" la Cooperativa (i) può stabilire una tariffa prestabilita per l'arrivo presso la sede del cliente; (ii) può autorizzare l'azionamento del tassametro solo al momento in cui il cliente sale a bordo della vettura.

8.4. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 8, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 3 ad un massimo di giorni 30.

Art. 9) Assenza del cliente

9.1. Il Tassista cui sia stata assegnata la chiamata, il quale non trova il cliente all'indirizzo indicato, deve attendere almeno 3 minuti dall'orario indicato prima di effettuare una delle seguenti due procedure:

- A. segnalare al personale di centrale l'assenza del cliente trasmettendo il messaggio precodificato "IL CLIENTE NON C'E". La centrale tenterà di rintracciare il cliente con l'ausilio dei dati in suo posses-

so, informando il Tassista dell'esito della telefonata; B. premere il tasto di chiamata posizionato sul display.



Il server di centrale automaticamente chiamerà il cliente (che potrà decidere a suo insindacabile giudizio) di accettare o rifiutare la chiamata. Il colloquio deve essere effettuato con la massima educazione e discrezione al solo fine di far incontrare il cliente con la vettura richiesta.

9.2. La Cooperativa ai clienti che richiedono un taxi, tramite centrale radio o APP, dà la possibilità di contattare via telefono direttamente il Tassista della vettura a loro assegnata. Il Tassista, a suo insindacabile giudizio, può non accettare la chiamata.

9.3. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 9.1.A, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 5. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 9.1.B, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 30.

Art. 10) Espletamento del servizio

10.1. Per un eventuale controllo da parte di un collega verso un altro Tassista che abbia preso la chiamata, il primo deve:

- Trovarsi sul posto (sono esclusi i componenti del Consiglio di Disciplina e del C.d.A.);
- Solo a tempo scaduto qualora il collega non fosse giunto, deve chiamare la centrale;

10.2. Sarà compito dell'operatore di centrale richiamare il Tassista, chiedendo di dare conferma all'indirizzo.

10.3. Per nessun motivo il collega "controllore" dovrà prendere la corsa del collega al quale la stessa è stata confermata, salvo autorizzazione dell'operatore di centrale. Il socio controllore che non ottemperi a quanto premesso è sanzionabile con la sospensione da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 5.

10.5. Il Consiglio di Disciplina e il Consiglio di Amministrazione potranno inoltre seguire controlli direttamente dalla centrale operativa con puntamenti satellitari e verificare la prenotazione al posteggio, punti di partenza e il taxi giunto.

10.6. E' facoltà della centrale richiedere la conferma per qualsiasi corsa. Tale manovra farà sì che la centrale chiami in automatico il cliente, per comunicare che la vettura è all'indirizzo richiesto.

10.7. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 10.6, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 5.

10.8. Nell'orario di flessibilità tutti i colleghi devono essere ubicati come segue: T2

10.9. Tutti i colleghi che si trovino in T1 e si prenotano al posteggio di appartenenza o accettino una chiamata in automatico prima dell'orario di servizio saranno sospesi, in via cautelare, dal servizio radiotaxi per ventiquattro ore e convocati da parte del Consiglio di Disciplina ove potrà essere irrogata la sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 15.

10.10. Qualora il Tassista dovesse giungere all'indirizzo in ritardo, è soggetto alla sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 15.

10.11. Il Tassista che sottrae una corsa già assegnata ad altro collega della Cooperativa è soggetto alla sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 15.

Art. 10-bis) Cambio turno

10-bis.1. I Tassisti che cambiano il turno, hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni applicabili ed hanno l'obbligo di esporre la fustella che segnala se è stato appunto effettuato il cambio. Dovranno inoltre comunicarlo entro il venerdì antecedente all'inizio del turno, tramite email all'indirizzo **segreteria@6645.it** o fax al numero **06.6692847**

10-bis.2. I Tassisti con incarichi sindacali devono comunicare le eventuali variazioni del turno in essere alla Cooperativa Pronto Taxi 6645 tramite email all'indirizzo **centrale@6645.it** o tramite WhatsApp al numero **+39 344.2114018** almeno 1 ora prima dell'inizio del turno che effettueranno / oggetto di variazione.

10-bis.3 La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 10-bis, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 7.

Art. 11) Assegnazione delle chiamate

11.1. Quando si accetta una corsa dal sistema (automaticamente viene data la conferma del numero del taxi al cliente) se il tassista per validi motivi intenda rilanciarla, deve farlo entro il termine i 2 minuti trascorso il quale sul display appare la scritta "contattare la centrale rilancio fuori tempo".

11.2. L'assegnatario della corsa deve accertarsi di effettuare la corretta procedura, per permettere alla centrale di inviare un taxi in sostituzione. **11.3.** Qualora una di queste manovre provochi un danno economico ad un altro Tassista colui che lo ha provocato è tenuto al risarcimento.

11.4. La Cooperativa si riserva di verificare le ragioni per le quali la corsa è stata rilanciata dal Tassista e se le motivazioni addotte dal Tassista per rilanciare la corsa siano ragionevoli.

11.5. In considerazione dell'incidenza media dei vari fattori che portano al rilancio della corsa assegnata, la Cooperativa si riserva, qualora il Tassista non rientri nelle medie, di sanzionarlo con la sospensione da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 7.

Art. 12) Trasporto di animali in vettura

12.1. I Tassisti che, al momento dell'iscrizione alla Cooperativa mediante la compilazione della scheda tecnica vettura e servizi, si sono resi disponibili a trasportare animali in vettura, non possono rifiutarsi di effettuare corse con cani o gatti ma non sono obbligati a trasportare animali diversi da cani e gatti.

12.2. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 12, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 7.

Art. 13) Comportamento ai posteggi

13.1 Il Tassista prenotato al posteggio, al quale venga assegnata una corsa tramite centrale radio che appartenga per competenza al posteggio in cui si trova, è obbligato ad accettarla. Qualora il Tassista lasciasse "scorrere" la corsa verrà sospeso dal servizio radiotaxi da un termine di 5 ad un massimo di 60 minuti e convocato in Disciplina per l'eventuale sanzione.

13.2 In disciplina, la Cooperativa verificherà le ragioni per le quali la corsa è stata tralasciata dal Tassista e se le motivazioni addotte dal Tassista per tralasciare la corsa siano ragionevoli.

13.3. In considerazione dell'incidenza media dei vari fattori che portano al tralascio della corsa assegnata, la Cooperativa si riserva, qualora il Tassista non rientri nelle medie, di sanzionarlo con la sospensione da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 7.

Art. 14) Rapporti con il personale di Centrale

14.1. il Tassista ha l'obbligo di usare la massima cortesia ed educazione nei confronti degli operatori e di tutti il personale di Centrale.

14.2. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, comporterà la sospensione, in via cautelare, immediata dal servizio radiotaxi e l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 3 ad un massimo di giorni 30.

Art. 15) Controllo di Qualità

15.1. La Cooperativa ha istituito un controllo qualità affidando alla C.D.D. di primo e secondo grado ed ai membri del C.d.A. il compito di vigilare attentamente affinché gli articoli previsti nel Regolamento relative al comportamento del Tassista ed alla tenuta della vettura vengano rispettati.

15.2. Il membro della commissione al momento del controllo potrà redigere una relazione invitando il collega a ripristinare la vettura nelle condizioni standard di qualità, che saranno controllate dal membro medesimo o in Cooperativa.

15.3 La Cooperativa può delegare i controlli sul comportamento dei tassisti ad essa iscritti e sulla qualità delle vetture anche a terze persone di sua fiducia.

15.4. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 15, comporterà la sospensione, in via cautelare, immediata dal servizio radiotaxi. Il Consiglio di Disciplina provvederà a convocare il Tassista nella prima riunione utile per l'applicazione della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 3 ad un massimo di giorni 60.

Art. 16) Controlli sulle vetture

16.1 La cooperativa ha facoltà di effettuare controlli tramite gli Organi di Disciplina su tutte le dotazioni della vettura che possono alterare il buon funzionamento del sistema ossia.

Tassametro-Radio-Display-Trasmissione Dati - Eccetera

16.2. Qualora dovesse risultare al controllo che anche uno soltanto degli apparecchi succitati fosse stato alterato per poterne trarre giovamento nell'assegnazione delle corse è prevista per il Tassista una sanzione da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 90 giorni.

Art. 17) Comportamento in ambito aeroportuale

17.1 Il Tassista si prenota al punto taxi di Fiumicino deve obbligatoriamente rispettare la conta e prenotarsi in ordine inverso della stessa (l'ultimo si prenota per primo).

17.2. Qualora il Tassista lasciasse "scorrere" la corsa verrà sospeso dal servizio radiotaxi da un termine di 5 ad un massimo di 60 minuti e convocato in Disciplina per l'eventuale sanzione.

17.3 In disciplina, la Cooperativa verificherà le ragioni per le quali la corsa è stata tralasciata dal Tassista e se le motivazioni addotte dal Tassista per tralasciare la corsa siano ragionevoli.

17.3. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 17, comporterà l'applicazione da parte del Consiglio di Disciplina della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 7.

Art. 18) Comportamento nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Disciplina.

18.1. Il Tassista che non rispetta i membri del C.d.A, - C.D.D. e del C.D.D. II° pronunciando nei loro confronti parole irrispettose, sconvenienti o offensive, così come il Tassista che con discorsi o scritte screditi o

danneggi in qualsiasi modo la Cooperativa sarà giudicato da una commissione composta da 1 membro del C.d.A., 1 membro del C.D.D ed 1 membro del C.D.D. II°.

18.2. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 18, comporterà l'applicazione da parte della commissione nominata della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radiotaxi da un minimo di giorni 3 ad un massimo di giorni 60 ovvero, nei casi di particolare gravità, l'espulsione.

18.3 La sanzione prevista all'articolo 18.2 è quadruplicata nell'entità minima e massima ove il messaggio lesivo sia stato inoltrato a destinatari molteplici, anche attraverso la funzione di forward o a gruppi di Whatsapp, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook ecc. ovvero per mezzo di altri social network. Resta fermo il diritto della Cooperativa e del soggetto danneggiato di agire in sede penale e civile nei confronti dei responsabili.

18.4 In deroga all'Art. 26, la sanzione applicata ai sensi del presente articolo non è impugnabile davanti al C.D.D. II°.

Art. 19) Sostituzioni alla guida

19.1. Nel caso in cui il Tassista si faccia sostituire alla guida della propria vettura, il sostituto deve essere in grado di sapere usare il nuovo sistema nella sua totalità. Di ogni danno causato alla Cooperativa, ai clienti o ad altri soci dal sostituto sarà ritenuto responsabile il titolare. **19.2.** Ai fini lavorativi per i servizi offerti dalla Coop Pronto Taxi 6645, il sostituto deve prontamente comunicare il proprio telefono ad inizio turno.

19.3. Inoltre è fatto divieto farsi sostituire da soci di altro radio taxi, salvo autorizzazioni scritte del C.d.A.

19.4. La violazione da parte del Tassista degli obblighi previsti dall'articolo 19, comporterà l'applicazione da parte della commissione nominata della sanzione consistente nella sospensione dal servizio radio-taxi da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 7.

Art. 20) Esercizio del potere disciplinare

20.1. Gli organi delegati dall'Assemblea ad esercitare il potere disciplinare nei confronti del Tassista sono:

- il Consiglio di Disciplina di I° grado (d'ora innanzi, il "C.D.D.");
 - il Consiglio di Disciplina di II° grado (d'ora innanzi, il "C.D.D. II°");
- il Consiglio di Amministrazione.

20.2. Spetta all'Assemblea il compito di modificare la composizione o il numero degli organi disciplinari.

20.3. Gli organi disciplinari durano in carica tre anni e vengono eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) Tipologia di sanzioni

21.1. Le sanzioni che possono essere irrogate dagli organi delegati ad esercitare il potere disciplinare sono le seguenti:

- a) il richiamo disciplinare;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

21.2. Il richiamo disciplinare e la sospensione sono sanzioni che possono essere irrogate dal C.D.D. e dal C.D.D. II°.

21.3. Il richiamo disciplinare può essere applicato con riferimento a qualsiasi violazione del presente Regolamento, se non ricorre un caso di recidiva ai sensi e per gli effetti dell'Art. 24.

21.4. L'espulsione è una sanzione che può essere irrogata dal Consiglio di Amministrazione ed è adottata su proposta del C.D.D. o del C.D.D.

II°.

Art. 22) Esercizio del potere disciplinare in via cautelare

22.1. Qualora lo ritenga opportuno, il C.D.D., il C.D.D II° o il Consiglio di Amministrazione potranno insindacabilmente ed immediatamente sospendere il Tassista fino al giorno della convocazione in Cooperativa, giorno in cui sarà emessa la sanzione definitiva.

Art. 23) il Consiglio di Disciplina di I° grado

23.1. Il procedimento disciplinare, in prima istanza, si svolge innanzi al Consiglio di Disciplina di primo grado su richiesta dei clienti, degli operatori della centrale, di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, del C.D.D. o del C.D.D. II°.

23.2. Il Consiglio di Disciplina di primo grado si riunisce entro 45 giorni dalla richiesta.

23.3 In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può chiedere al C.D.D. di convocare il Tassista e giudicarlo entro 48 ore dall'accaduto. In questo caso il C.D.D. avrà la facoltà di riunirsi anche in composizione ridotta (con un minimo due membri), e il membro mancante può essere sostituito da un membro del Consiglio di Amministrazione.

23.4. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere di presenziare nel procedimento disciplinare.

Art. 24) Recidiva

24.1. Nella valutazione del provvedimento disciplinare, la recidiva assume un ruolo di aggravante e può essere: specifica se riguarda

lo stesso tipo di infrazione o generica se riguarda altro tipo di infrazione.

24.2. In caso di recidiva specifica, la sanzione comminata con il provvedimento disciplinare sarà determinata applicando la sanzione che era stata comminata al Tassista nel precedente provvedimento disciplinare, aumentandola da un minimo del 20% al massimo del 100%.

24.3. In caso di recidiva generica, la sanzione comminata con il provvedimento disciplinare sarà determinata applicando la sanzione che era stata comminata al Tassista nel precedente provvedimento disciplinare, aumentandola da un minimo del 10% al massimo del 50%.

Art. 25) Esecuzione della sanzione della sospensione

irrogata 25.1. La sanzione della sospensione dal servizio sarà scontata dal Tassista a partire dal lunedì successivo alla seduta di Disciplina nella quale è stata irrogata.

25.2. La sanzione della sospensione per violazioni compiute durante il servizio di notte verrà scontata nel primo turno di notte utile. Trascorsi 60 giorni dalla data del provvedimento sanzionatorio, se il Tassista non effettua turni di notte la sospensione sarà erogata durante qualsiasi turno stia espletando, con l'aggiunta di giorni 3 di sospensione.

Art. 26) il Consiglio di Disciplina di II° grado

26.1. Il Tassista che non trovi corretta la sanzione emessa dal C.D.D. potrà ricorrere al C.D.D. II°, il quale provvederà a convocarlo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso per giudicare l'infrazione commessa e la sanzione irrogata dal C.D.D.

26.2. Il ricorso deve essere proposto alla Cooperativa, a pena di inammissibilità, entro 24 ore dalla comunicazione del provvedimento disciplinare emesso dal C.D.D.

26.3. Il ricorso al C.D.D. II° determina la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio.

Art. 27) Revisione della sanzione

27.1. Il Tassista al quale sia stata comminata una sanzione di 60 giorni o superiore, scontata 1/3 della suddetta sanzione, può richiedere, con istanza scritta, la revisione della sanzione comminata.

27.2. L'istanza di revisione si propone davanti allo stesso organo disciplinare che ha pronunciato il provvedimento sanzionatorio.

Articolo 28) Obblighi di restituzione.

28.1. Il Tassista è tenuto a restituire immediatamente alla Cooperativa – entro e non oltre 5 giorni dalla convocazione – il sistema ricevuto allo scioglimento, per qualsiasi ragione, del rapporto.

28.2. La violazione dell'obbligo di immediata restituzione del Kit Vettura e/o del POS e/o di ogni altro bene di proprietà della Cooperativa è fonte di responsabilità non solo civile ma anche penale nei confronti della Cooperativa.

Art. 29) Esercizio del potere disciplinare nei confronti dei membri del C.D.D.

29.1. I membri del C.D.D. e del C.D.D. II°, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, sono giudicati dal Consiglio di Amministrazione in unico grado.

Art. 30) Modifiche al Regolamento

30.1. Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Consiglio di Amministrazione.

30.2. Le disposizioni oggetto di modifica sono affisse nei locali della Cooperativa per 15 giorni consecutivi affinché sia data adeguata conoscenza a tutti gli iscritti ed entrano in vigore decorso il suddetto termini.